

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1949, n. 1142

Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano. (GU n.53 del 4-3-1950) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(in vigore dal 5/3/1950 – fonte: www.normativa.it – Il testo presenta alcuni errori che denunciano la genesi da scansione ed elaborazione OCR di un originale cartaceo; possono esserci eventuali correzioni improprie)

Visto l'art. 32 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1943, n. 153, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1941, n. 408;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'unito Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1950

Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 139. - FRASCA

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano

CAPO I

UFFICI DI ORGANI CUI È AFFIDATA L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI PER LA FORMAZIONE LA CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

Art. 1.

Organi esecutivi

Le operazioni per la formazione e la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono

eseguite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per mezzo degli Uffici tecnici erariali o di loro sezioni costituite nelle province che non sono sedi di Uffici tecnici erariali.

Art. 2.

Organi consuntivi

Nei casi e con modalità indicati nel presente regolamento l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali deve procedere di concerto con le Commissioni censuarie comunali, provinciali e centrale, costituite a norma della legge 8 marzo 1943, n. 153, e successive modificazioni.

CAPO II

DELLA FORMAZIONE DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

Art. 3.

Accertamento degli immobili

Le operazioni relative alla formazione del nuovo catasto edilizio urbano consistono nell'accertare l'ubicazione, la consistenza e la rendita catastale quale è definita dalla legge 8 aprile 1948, n. 514 delle unità immobiliari urbane esistenti nel territorio nazionale, nonché i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che su di esse hanno diritto di proprietà, di condominio e di quelle che sulle unità stesse hanno diritti reali di godimento.

Art. 4.

Operazioni per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano

Le operazioni per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano sono in particolare le seguenti:

- qualificazione;
- classificazione;
- formazione delle tariffe;
- accertamento;
- classamento;
- pubblicazione attivazione.

CAPO III

DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA CLASSIFICAZIONE

Art. 5.

Zona censuaria

Le operazioni di qualificazione e di classificazione si eseguono per Comuni amministrativi, ognuno dei quali costituisce una zona censuaria.

Tuttavia quando in un Comune esistono gruppi di unità immobiliari, nettamente distinti per ubicazione e notevolmente difforni per caratteristiche ambientali, per tipo od epoca della costruzione, il territorio del Comune si divide in zone censuarie comprendenti ciascuna quella parte del territorio stesso nella quale sono ubicate le unità immobiliari, per quanto possibili uniformi, con riguardo agli elementi sopra indicati.

Art. 6.

Categorie

La qualificazione consiste nel, distinguere per ciascuna zona censuaria, con riferimento alle

unità immobiliari urbane in essa esistenti, le loro varie categorie ossia le specie essenzialmente e differenti per le caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari stesse.

La denominazione delle categorie è uniforme nelle diverse zone censuarie

Art. 7.

Classi

La classificazione consiste nel suddividere ogni categoria in tante classi quanti sono i gradi notevolmente diversi delle rispettive capacità di reddito, tenuto conto delle condizioni influenti sulla relativa rendita catastale, riferita all'unità di consistenza computata secondo le norme dell'art. 45 e seguenti.

Determinato il numero delle classi in cui ciascuna categoria deve essere divisa si procede al riconoscimento ed alla identificazione di un certo numero di unità tipo che siano atte a rappresentare per ciascuna classe il merito medio delle unità immobiliari che vi debbono essere comprese.

Art. 8.

Accertamento di immobili a destinazione speciale o particolare

La classificazione non si esegue, nei riguardi delle categorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati previsti nell'art. 28, della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni.

Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili.

Art. 9.

Quadro di qualificazione e classificazione

Per ciascuna zona censuaria viene compilato un quadro di qualificazione classificazione che deve indicare le categorie riscontrate nella zona censuaria ed il numero delle classi in cui ciascuna categoria è stata divisa, e contenere i dati di identificazione e la descrizione delle unità immobiliari scelte come tipo per ciascuna classe.

Tale quadro dall'Ufficio tecnico erariale è inviato per l'esame alla Commissione censuaria comunale.

La Commissione censuaria comunale accusa ricevuta dell'avvenuta comunicazione redige processo verbale per fare constatare il proprio accordo con l'Ufficio tecnico erariale ovvero per far constatare i punti sui quali esistono dissensi e le ragioni di questi.

Del proprio accordo la Commissione censuaria comunale dà comunicazione all'Ufficio tecnico erariale entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. In caso contrario il processo verbale viene redatto in triplice esemplare di cui uno deve essere trasmesso all'Ufficio tecnico erariale, ed un altro alla Commissione censuaria provinciale entro il termine suddetto.

La comunicazione del processo verbale prescritto nel precedente comma vale come presentazione di ricorso.

Art. 10.

Decisione della Commissione censuaria provinciale

Nel caso previsto dall'ultimo comma del precedente articolo la Commissione censuaria provinciale accusa ricevuta dell'avvenuta comunicazione ed entro sessanta giorni successivi al termine assegnato alla Commissione censuaria comunale pronuncia la sua decisione in ordine ai

punti controversi.

La decisione della Commissione censuaria provinciale deve essere comunicata all'Ufficio tecnico centrale ed alla Commissione censuaria comunale entro il termine di trenta, giorni dalla data della decisione stessa. Qualora la decisione non venga pronunciata nel termine stabilito, l'Ufficio tecnico erariale o la Commissione censuaria comunale ritira gli atti, rilasciandone ricevuta, e li trasmette alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, la quale provvede a presentare il ricorso direttamente alla Commissione censuaria centrale. La Commissione censuaria centrale entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso, pronuncia in via definitiva la sua decisione in ordine ai punti controversi, sostituendosi alla Commissione censuaria provinciale.

Art. 11.

Verbale della, Commissione censuaria, provinciale

Qualora entro il termine di trenta giorni, indicato nell'art. 9, la Commissione censuaria comunale non si sia espressa in ordine all'approvazione del quadro delle categorie e classi, l'Ufficio tecnico erariale ritira gli atti rilasciandone ricevuta e li trasmette alla Commissione censuaria provinciale.

La Commissione censuaria provinciale accusa ricevuta dell'avvenuta comunicazione ed entro sessanta giorni successivi al termine fissato per la Commissione censuaria comunale, sostituendosi a questa, redige processo verbale in tre esemplari per fare constatare dell'accordo esistente tra essa e l'Ufficio tecnico erariale, ovvero dei punti sui quali esistono dissensi, le ragioni di questi ed esprime la propria decisione in merito.

Un esemplare del verbale viene trasmesso all'Ufficio tecnico erariale ed alla Commissione censuaria comunale entro il termine di trenta giorni dalla data della decisione stessa.

Art. 12.

Ricorso alla Commissione censuaria centrale

Contro le decisioni della Commissione censuaria provinciale, la Commissione censuaria comunale e l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali hanno facoltà di ricorrere, entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione, alla Commissione censuaria centrale, la quale decide in via definitiva, nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 13.

Revisione dei quadri di categorie e classi

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di rivedere il quadro delle categorie e classi in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nell'accertamento dello stato delle unità immobiliari.

I nuovi quadri delle categorie e classi sono soggetti all'approvazione delle Commissioni censuarie con la procedura indicata nell'art. 9 e seguenti.

CAPO IV

DELLA FORMAZIONE DELLE TARIFFE

Art. 14.

Definizione e determinazione delle tariffe

La tariffa, esprime la rendita catastale per unità di consistenza computata secondo le norme contenute nel presente regolamento.

Le tariffe sono determinate con riferimento ai prezzi medi correnti nel periodo censuario fissato per legge.

Gli elementi per la determinazione delle tariffe si desumono con riferimento per ciascuna classe ad unità immobiliari, le quali non abbiano speciali caratteristiche che possano elevare od attenuare la misura del reddito rispetto a quella ordinaria, per la rispettiva, classe.

Non devono essere presi in considerazione i redditi occasionali dipendenti da situazioni particolari del Proprietario o del locatario.

Art. 15.

Del reddito lordo

Il reddito lordo è rappresentato dal canone annuo di fitto, ordinariamente ritraibile dall'unità immobiliare, calcolato al termine di ciascun anno.

Tuttavia quando le spese non relative al capitale fondiario non gravano per intero sul locatario senza altri oneri a carico di esso, al canone di fitto devono apportarsi le aggiunte o le detrazioni necessarie per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo relativo al capitale fondiario.

Art. 16.

Aggiunte al canone di fitto

Fra le aggiunte da, apportarsi, ove del caso, al canone di fitto per ricondurlo a rappresentarne il reddito lordo annuo del capitale fondiario, sono compresi:

- a) l'interesse dei depositi di garanzia o delle somme anticipate dal locatario senza decorrenza di interessi a suo favore;
- b) le spese di manutenzione ordinaria che, oltre quelle previste dall'art. 1609 del Codice civile, siano, per patto contrattuale o per consuetudine;- locale, attribuite al locatario, nonché le quote corrispondenti al costo dei miglioramenti facenti carico, per particolari condizioni contrattuali, allo stesso locatario;
- c) gli altri speciali oneri eventualmente assunti dal locatario e la remunerazione di prestazioni che il locatario fornisca per convenzione al proprietario.

Art. 17.

Detrazioni al canone di fitto

Fra le detrazioni da apportarsi, ove del caso, al canone di fitto per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo annuo del capitale fondiario sono comprese:

- a) le spese sostenute dal proprietario per fornitura di acqua potabile, per il servizio di portineria, per l'illuminazione delle scale e dell'androne e simili, per il funzionamento dell'ascensore, per la fornitura di riscaldamento ed acqua calda e simili, quando esse non vengano rimborsate dal locatario;
- b) le spese di manutenzione previste dall'art. 1609 del Codice civile quando per accordo tra le parti siano poste a carico del proprietario;
- c) il corrispettivo dell'uso di mobili od arredi di cui il proprietario abbia, eventualmente fornito l'immobile;
- d) la somma compresa nel fitto a titolo di rimborso di spese sostenute dal proprietario per adattare l'unità immobiliare a particolari esigenze del locatario.

Art. 18.

Misura delle detrazioni o delle aggiunte

Le aggiunte o le detrazioni per le spese indicate nei precedenti articoli 16 e 17 si determinano nella misura nella quale esse vengono ordinariamente sostenute dal proprietario o dal locatario per le unità immobiliari urbane di quella categoria o classe.

Art. 19.

Determinazione della rendita catastale in base al reddito lordo

Per la determinazione della rendita catastale il reddito lordo annuo va depurato da tutte le spese e perdite eventuali, escluse soltanto quelle relative all'imposta, fabbricati, alle relative sovrainposte ed ai contributi di ogni specie, nonché a decime, canoni, livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari.

Art. 20.

Spese e perdite eventuali

Le spese e perdite eventuali indicate nell'articolo precedente sono quelle che si riferiscono:

- a) all'amministrazione, alla manutenzione ed alla conservazione del capitale fondiario;
- b) agli fitti ed alle rate di fitto dovute e non pagate.

Art. 21.

Spese di amministrazione

Le spese di amministrazione si determinano sulla base della relativa contabilità nel caso in cui la gestione dell'immobile sia affidata dal proprietario a terzi.

Nell'ipotesi di gestione da parte del proprietario tali spese si calcolano preventivamente, con riferimento agli immobili della stessa categoria e classe la cui gestione sia affidata a terzi.

Art. 22.

Spese di manutenzione

Le spese di manutenzione sono quelle ordinariamente sostenute dal proprietario per conservare l'unità immobiliare nello stato nel quale normalmente si trovano quelle della categoria e classe.

Art. 23.

Spese di conservazione

Le spese di conservazione sono quelle relative alla quota di assicurazione ed alla quota di perpetuità del capitale fondiario.

La quota di assicurazione si determina sulla base dei contratti localmente in uso con le società di assicurazione e si detrae anche quando l'assicurazione non risulti stipulata per tutte le unità immobiliari della categoria e classe o per parte di esse.

La quota di perpetuità si determina sulla base del costo medio di ricostruzione per i fabbricati compresi nella categoria e classe, diminuita del valore di materiali residui e del prevedibile periodo di vita economica del fabbricato.

Art. 24.

Perdita per sfitti

La perdita relativa agli sfitti si determina tenendo presente l'ordinario periodo di tempo intercorrente fra locazioni successive, nonché la periodicità e la durata dello sfitto necessario per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria.

Non si tiene conto dello sfitto avente ordinario carattere periodico come quello che può verificarsi per ville, case di villeggiatura e simili, ragguagliandosi, in tal caso, il reddito fondiario annuo lordo alla accumulazione annua dei redditi realizzati nei periodi di effettiva utilizzazione.

Non si tiene neppure conto degli sfitti derivanti da cause eccezionali ed, in particolare, di quelli che danno diritto al rimborso dell'imposta secondo l'art. 9 della legge 11 luglio 1889, n. 6214 (serie 3^a) e successive modificazioni.

Art. 25.

Perdita per fitti non corrisposti

Le rate di fitto dovute e non pagate si accertano con riferimento al periodo censuario fissato per legge. Esse non si considerano come perdite quando il loro mancato pagamento sia dipeso da avvenimenti eccezionali.

Art. 26.

Determinazione delle spese e delle perdite

Le spese e le perdite indicate nei precedenti articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si determinano facendo riferimento a condizioni normali e si esprimono in una quota parte del reddito lordo.

In mancanza di dati espliciti, le dette quote parti si determinano con apprezzamento sintetico sulla base dei dati complessivi raccolti per unità immobiliari analoghe.

Art. 27.

Determinazione della rendita catastale in base al capitale fondiario

Per le unità immobiliari per le quali nella zona censuaria la locazione non esista o abbia carattere di eccezione, la rendita catastale si determina aggiungendo alla rendita fondiaria, calcolata come interesse del capitale fondiario, le spese relative alla imposta fabbricati, alle relative sovraimposte ed ai contributi di ogni specie.

Art. 28.

Del capitale fondiario

Il capitale fondiario è costituito dal valore venale della, unità immobiliare all'epoca censuaria stabilita per legge. Esso si determina di regola tenendo presenti i prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe.

Qualora non sia possibile determinare il capitale fondiario sulla base degli elementi previsti nel precedente comma, il valore venale si stabilisce con riguardo al costo di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari.

Art. 29.

Saggio di interesse

Il saggio di interesse da attribuire al capitale fondiario per determinarne la rendita è il saggio di capitalizzazione che risulta attribuito dal mercato ad investimenti edilizi aventi per oggetto unità immobiliari analoghe. Qualora si tratti di unità immobiliari che a causa delle loro caratteristiche o destinazione, siano per se stesse non suscettibili di dare un reddito in forma esplicita, si devono, invece, tener presenti i saggi di capitalizzazione che risultano attribuiti dal mercato ad investimenti concorrenti con quello edilizio.

Le spese o perdite eventuali, escluse soltanto quelle relative alla imposta fabbricati, alla relativa sovraimposta ed ai contributi di ogni specie, devono essere determinate con il metodo indicato nell'art. 20 e seguenti.

In tali casi può indicarsi solo la quota parte del reddito lordo che corrisponde al complesso delle dette perdite e spese eventuali, determinandolo con apprezzamento sintetico sulla base dei dati raccolti per unità immobiliari analoghe.

Art. 30.

Determinazione della rendita catastale di immobili a destinazione speciale o particolare

Le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8. Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità.

Art. 31.

Prospetto delle tariffe

Per ciascuna zona censuaria viene compilato un prospetto delle tariffe, che deve elencare le categorie e le classi riscontrate nella zona ed indicare, in corrispondenza di ciascuna classe, la relativa tariffa e la quota parte del reddito lordo che corrisponde all'ammontare complessivo delle spese e perdite eventuali escluse soltanto quelle relative alla imposta fabbricati, alle relative sovraimposte ed ai contributi di ogni specie. Le categorie e le classi elencate nel prospetto sono quelle del quadro delle categorie e classi approvate per la zona dalla Commissione censuaria; non si elencano le categorie per le quali, ai sensi dell'articolo precedente, non si determinano le tariffe.

Art. 32.

Invio dei prospetti alle Commissioni censuarie comunali e provinciali

Compilato il prospetto delle tariffe di un Comune (ovvero di tutte le zone censuarie nelle quali il Comune è stato diviso), l'Ufficio tecnico erariale lo invia contemporaneamente alla Commissione censuaria comunale ed alla Commissione censuaria provinciale.

La Commissione censuaria comunale, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ha facoltà di presentare alla Commissione censuaria provinciale le proprie osservazioni in merito ai dati di tariffa ed a quelli delle quote complessive di detrazione per le spese e perdite eventuali, indicati nel prospetto.

Delle osservazioni la Commissione censuaria comunale deve dare comunicazione entro lo stesso termine all'Ufficio tecnico erariale, il quale provvede a far pervenire alla Commissione censuaria provinciale in tempo utile le proprie controdeduzioni.

Art. 33.

Decisione della Commissione censuaria provinciale

La Commissione censuaria provinciale dà all'Ufficio tecnico erariale tempestiva comunicazione dello date nelle quali terrà le sue sedute per l'esame del prospetto. L'Ufficio tecnico erariale provvede a far intervenire un proprio rappresentante per fornire a voce i chiarimenti opportuni.

Entro i sessanta giorni successivi al termine concesso a norma dell'art. 32 alle Commissioni censuarie comunali per la presentazione delle osservazioni la Commissione censuaria provinciale pronuncia la sua decisione in merito al prospetto delle tariffe.

La decisione rileva l'accordo fra la Commissione censuaria, provinciale e l'Ufficio tecnico erariale ovvero i punti di dissenso, nel quale ultimo caso definisce i dati di tariffa e quelli delle quote complessive di detrazione.

La decisione deve essere comunicata all'Ufficio tecnico erariale ed alla Commissione comunale interessata entro il termine di trenta giorni dalla data della decisione stessa.

Art. 34.

Mancata decisione della Commissione censuaria provinciale

Qualora entro il termine di sessanta giorni indicato nel paragrafo precedente la Commissione censuaria provinciale non si sia espressa in Ordine all'approvazione - del prospetto delle tariffe, l'Ufficio tecnico erariale o la Commissione censuaria comunale ritira gli atti rilasciandone ricevuta, e li trasmette alla Direzione ne gene – rate del catasto e dei servizi' tecnici erariali la quale provvede a sottoporli direttamente all'approvazione della Commissione censuaria centrale. La Commissione censuaria centrale entro il termine di novanta giorni dall'avvenuta comunicazione pronuncia in via definitiva la sua decisione, sostituendosi alla Commissione censuaria provinciale.

Art. 35.

Ricorso alla Commissione censuaria centrale

Contro le decisioni pronunciate dalle Commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti

delle tariffe la Commissione censuaria comunale e l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali hanno facoltà di ricorrere entro sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione alla Commissione censuaria centrale. La ricorrente deve dare comunicazione dei ricorsi all'atto della sua presentazione all'altra parte, ed alla Commissione censuaria provinciale interessata quale ultima ha facoltà di presentare ulteriori deduzioni in merito ai punti controversi.

La Commissione censuaria centrale decide in via definitiva, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 36.

Pubblicazione delle tariffe

Le tariffe rese definitive con la procedura dell'art. 32 e seguenti sono pubblicate in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale.

Entro due anni dalla data di pubblicazione delle tariffe nella Gazzetta Ufficiale, la Commissione censuaria provinciale può chiedere alla Commissione censuaria centrale la modificazione delle tariffe che riguardano Comuni della propria giurisdizione quando non li ritenga perequitati nei confronti delle tariffe di Comuni delle province limitrofe. Analoga facoltà è concessa all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

La Commissione e censuaria centrale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, sentita l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e la Commissione censuaria provinciale interessata, modifica, ove lo ritenga opportuno, le tariffe già stabilite e definisce le nuove.

Art. 37.

Revisioni prospetto delle tariffe

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di rivedere il prospetto delle tariffe in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato delle unità immobiliari o della loro capacità di reddito.

I nuovi prospetti delle tariffe sono soggetti all'approvazione da parte delle Commissioni censuarie con la procedura indicata nell'art. 32 e seguenti.

CAPO V

DELL'ACCERTAMENTO

Art. 38.

Oggetto dell'accertamento

Sono soggetti all'accertamento tutti i fabbricati e le costruzioni stabili definite dall'art 4 della legge.

Sono esclusi dall'accertamento;

a) i fabbricati rurali;

b) i fabbricati di proprietà della Santa Sede di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929.

Art. 39

Fabbricati rurali

I fabbricati da escludersi dall'accertamento ai sensi della lettera a) del paragrafo precedente sono le costruzioni e porzioni di costruzioni coi loro accessori appartenenti allo stesso proprietario dei terreni cui servono e siano inoltre destinati:

a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra ritenendosi per tali anche i guardiani o custodi dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali, nonché

coloro che col nome di capisquadra sorveglianti compari o altro equivalente conducono o assistono materialmente i giornalisti e gli operai

b) al ricovero del bestiame necessario per quella, coltivazione o alimentato da quei terreni

c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni nonché alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

Nel caso di fabbricati in parte rurali, ai sensi del comma precedente, ed in parte urbani si assoggetta all'accertamento la sola parte urbana.

Art. 40.

Unità immobiliare urbana

Si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova rappresentata, secondo l'uso locale, un cespite indipendente.

Art. 41.

Indicazione del possesso

Ciascuna unità immobiliare urbana accertata deve essere intestata alla ditta che ne è in possesso.

La tutta è Costituita dalle persone dei proprietari o dei possessori e da quelle che hanno diritti reali di godimento sull'unità immobiliare, esse devono essere individualmente designate, specificando per ognuna, le quote di partecipazione o il diritto spettante.

Art. 42.

Identificazione dell'unità immobiliare urbana

Ciascuna unità immobiliare accertata deve essere identificata in catasto con l'indicazione della via e della località, del numero civico, della scala del piano, ecc. e con il riferimento alla mappa.

Art. 43.

Rilievo a vista

Nei centri urbani, per i quali all'atto dell'accertamento o non si disponga della mappa, ovvero essa non sia sufficientemente aggiornata per la parte urbana, le unità immobiliari devono essere provvisoriamente identificate in catasto con il riferimento ad una rappresentazione planimetrica dei fabbricati eseguiti dai periti degli Uffici tecnici erariali con rilievo a vista.

Art. 44.

Di ciascuna unità immobiliare accertata si determina la consistenza computandola in base agli elementi unitari di misura indicati negli articoli seguenti quale risulta al momento dell'accertamento.

Art. 45.

Misura della consistenza a vano

Per la misura della consistenza dell'unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di abitazione si assume come elemento unitario il vano utile.

Si considera vano utile quello che ha destinazione principale camera, stanza, salotti, galleria, e simili, nell'uso ordinario della unità immobiliare.

Art. 46.

Vani accessori, i delle abitazioni

I vani aventi destinazione ordinaria accessoria, dei vani principali si calcolano per tanti vani utili quanti, per ogni categoria, sono fissati dagli usi locali.

Si considerano vani accessori quelli necessari al servizio o al disimpegno dei vani principali

latrine, bagni, dispense, ripostiglio veranda, ingresso, corridoio e simili nonché quelli che pur non restando strettamente necessari alla utilizzazione dei vani principali ne integrano la funzione (soffitte, cantine, bucatari, spanditori (?), stalle granai, porcili, pollai e simili).

Sono compresi fra gli accessori quelli che, pur avendo destinazione principale e nell'uso ordinario dell'unità immobiliare, hanno superficie minore, di quella minima, prestabilita in ogni zona censuaria per ciascuna categoria.

La cucina è considerata vano utile, qualunque ne sia la superficie, purché sia fornita degli impianti relativi alla sua speciale destinazione nel modo ordinario per la categoria e classe cui appartiene l'unità immobiliare.

In mancanza di usi locali i vani accessori si computano per un terzo di vano utile se sono strettamente necessari al servizio od al disimpegno dei vani principali, per un quarto di vano utile in caso diverso.

Art. 47.

Vani ragguagliati

Si computano per più di un vano utile i vani principali che abbiano superficie maggiore di quella massima stabilita in ogni zona censuaria, per ciascuna categoria e classe.

Il ragguaglio a vani utili od a frazione di vano utile della eccedenza di superficie, rispetto a quella massima anzidetta, viene fatto rapportando l'eccedenza alla superficie massima stessa.

Art. 48.

Misura della consistenza a metro cubo

Per la misura della consistenza delle unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso di alloggi collettivi (collegi, ospizi, conventi, caserme, ospedali, prigioni e simili), di uffici pubblici, di scuole, di musei e simili, si assume come elemento unitario il metro cubo. La consistenza, si computa calcolando, con le norme tecniche consuete, il volume vuoto per pieno dell'unità immobiliare.

Art. 49.

Misura della consistenza a metro quadrato

Per la misura della consistenza delle unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso negozi, botteghe, magazzini, locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, stalle, scuderie, autorimesse, palestre, tettoie e simili, si assume come elemento ordinario il metro quadrato. La consistenza si computa sommando le superfici libere dei locali facenti parte dell'unità immobiliare.

Art. 50.

Locali accessori dei negozi e delle botteghe

La consistenza complessiva delle unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso negozi e botteghe, quando esse comprendono locali accessori (retro botteghe, gabinetti e simili), si diminuisce riducendo la superficie degli accessori in misura corrispondente alla loro minore produttività di reddito rispetto al locale principale.

Art. 51.

Computo delle dipendenze

È aumentata di una percentuale non maggiore del 10% la consistenza delle unità immobiliari alle quali siano annesse aree formanti parti integranti di esse, ovvero sia congiunto l'uso, in comune con altri, di locali per deposito per bucato e simili, quando tali circostanze non siano state tenute presenti nell'attribuzione della classe.

Art. 52.

Arrotondamento della consistenza

La consistenza delle unità immobiliari si arrotonda, a seconda dell'elemento unitario di misura assunto rispettivamente al mezzo vano, al metro cubo od al metro quadrato.

Art. 53.

Descrizione degli immobili a destinazione speciale o particolare

La consistenza catastale non si accerta per le unità immobiliari indicate nell'art. 8.

Tuttavia esse sono descritte in catasto mediante la elencazione dei loro elementi costitutivi.

Art. 54.

Esecuzione dell'accertamento

L'accertamento viene eseguito dai periti degli Uffici tecnici erariali, mediante vista di ciascuna unità immobiliare urbana, tenendo presente le dichiarazioni rese su apposita scheda dagli interessati a norma dell'art. 3 della legge e valendosi delle indicazioni fornite dai possessori e dai detentori o da chi li rappresenta.

Art. 55.

Preavviso della visita sopralluogo

L'avviso prescritto dall'art. 31 della legge per l'accesso alle proprietà private deve essere dato mediante spedizione postale raccomandata o mediante consegna, a mezzo del messo comunale, al possessore nella propria residenza o ad uno della sua famiglia o a persona addetta al suo servizio.

Qualora la residenza del possessore non risulti dalla dichiarazione presentata, ai sensi dell'articolo successivo, e non sia possibile accertarla mediante attestazione anagrafica, l'avviso deve essere affisso all'albo comunale e alla porta dello stabile. Nel caso di ditta costituita da più possessori, l'avviso dato ad uno solo di essi è valido anche nei confronti degli altri.

Art. 56.

Compilazione della scheda per la dichiarazione

Ciascuna scheda di dichiarazione deve essere sottoscritta dall'obbligato o dalla persona che da esso ebbe incarico di compilarla, e deve contenere le seguenti indicazioni relative all'unità immobiliare urbana dichiarata:

- a) ubicazione (Provincia, Comune, località, via, numero civico, scala, piano, numero interno);
- b) genere della costruzione (in muratura, in legno, in ferro e simili);
- c) cognome, nome e paternità di ciascuna persona fisica o denominazione della persona giuridica avente titolo di proprietà o di condominio oppure altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, utile dominio, e simili) sull'unità immobiliare, specificando per ognuna di esse il diritto spettante e la quota di partecipazione, quando questa sia diversa dall'intero. Di almeno una delle persone suddette dovrà inoltre indicarsi il Comune di residenza;
- d) provenienza del possesso (per successione, donazione, divisione, compravendita, permuta, costruzione, costituzione di enfiteusi e simili);
- e) consistenza (numero o specie dei vani, distinti in principali ed accessori, se trattasi di unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di abitazione; numero dei piani ed il volume in metri cubi calcolato vuoto per pieno, se trattasi di unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di alloggi collettivi, di uffici pubblici, di scuole di musei e simili; numero di piani e superficie utile in metri quadrati se trattasi di unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di negozi, botteghe, magazzini, locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, autorimesse, palestre, tettoie e simili; volume in metri cubi calcolato vuoto per pieno, delle costruzioni chiuse e superficie utile in metri quadrati della tettoie, se trattasi di unità immobiliari costituite da opifici ed in genere costruite per le

speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni);

f) aree scoperte od altre dipendenze annesse all'uso dell'unità immobiliare, precisando se esse sono comuni ad altre unità immobiliari;

g) servizi dei quali l'unità immobiliare è dotata (acqua potabile, riscaldamento con impianti fissi, luce elettrica, gas, ascensore, e simili);

h) la persona e la ditta che, come inquilino o come proprietario o usuario, ha in uso, o si riserva l'uso dell'unità immobiliare.

Quando l'unità immobiliare all'atto della dichiarazione non è tenuta in uso, la circostanza deve essere fatta presente, precisando il motivo (sfitta, in riparazione, inabitabile, ecc.);

i) il canone annuo di fitto se l'unità immobiliare è data in locazione, precisando gli estremi di registrazione del relativo contratto;

l) le esenzioni o riduzioni dell'imposta fabbricati delle quali goda il reddito dell'unità immobiliare, precisando il titolo dell'esenzione e se trattasi di esenzione totale o parziale, permanente o temporanea, ed in quest'ultimo caso la data di scadenza del beneficio;

m) cognome, nome, paternità e residenza del dichiarante.

Art. 57.

Modalità esecutive delle planimetrie

Le planimetrie da presentare insieme alle dichiarazioni a norma dell'art. 7 della legge devono essere disegnate ad inchiostro in scala 1: 200 esclusivamente su fogli di carta millimetrata, di determinati tipi e formati, stampati dallo Stato e messi in vendita presso gli Uffici tecnici erariali, presso gli uffici dei Comuni e presso i rivenditori secondari di valori bollati.

È tollerato l'uso delle scale 1: 100, ovvero 1: 50.

Le planimetrie devono essere eseguite secondo le regole correnti dei disegni edili.

Devono inoltre contenere le seguenti indicazioni:

a) numero della scheda con la quale l'unità immobiliare è stata dichiarata;

b) Comune, via e numero civico relativi al fabbricato nel quale l'unità immobiliare è situata;

c) ditta proprietaria; tale indicazione quando si tratti di condominio, può essere limitata alle generalità del primo intestatario;

d) altezza media di ciascun vano;

e) destinazione dei locali accessori;

f) piano o piani nei quali si estende l'unità immobiliare;

g) confini dell'unità immobiliare verso le altre proprietà e verso le aree pubbliche. Le prime si indicano scrivendo le generalità del privato o dell'ente pubblico proprietario confinante; le seconde si indicano a mezzo della denominazione stradale.

La planimetria deve essere firmata da ingegnere o architetto o perito edile o geometra iscritti nei rispettivi albi professionali.

Per i fabbricati esistenti alla data del 13 aprile 1939 è consentito che la planimetria venga firmata dall'obbligato alla dichiarazione.

La planimetria è esente da tassa di bollo.

Art. 58.

Esenzione dall'obbligo di presentazione della planimetria

Sono esentati dall'obbligo della presentazione della planimetria i proprietari di unità immobiliari urbane i quali, alla data del 1 gennaio 1939, cui saranno titolari di un reddito imponibile

accertato ai fini dell'imposta fabbricati non maggiore di L. 50, sempre che, alla data di presentazione della dichiarazione, non siano proprietari di altri immobiliari urbani, anche se non censiti o in godimento di esenzione dall'imposta, fabbricati.

Art. 59.

Inaccettabilità delle planimetrie

L'Amministrazione può dichiarare non accettabili le planimetrie quando in esse difetto alcuno dei requisiti richiesti salvo che non riconosca, a proprio insindacabile giudizio la convenienza di provvedere direttamente alla loro regolarizzazione.

Della dichiarazione di non accettabilità delle planimetrie, l'Ufficio tecnico erariale deve dare comunicazione all'obbligato alla presentazione di esse mediante distinto avviso per ciascuna planimetria.

L'avviso deve essere consegnato a mano o deve essere inviato con raccomandata postale e deve contenere l'indicazione dei motivi della non accettabilità e di un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale l'obbligato deve provvedere alla presentazione della nuova planimetria debitamente regolarizzata.

Art. 60.

Sanzioni per inadempienze

Chi non ottempera all'obbligo della presentazione della dichiarazione della planimetria è punito nei modi previsti dall'art. 31 della legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modificazioni.

Tale disposizione non deroga al primo comma dell'articolo 15 del regio decreto-legge 17 settembre 1931, numero 1608, per quanto concerne l'applicazione della sopratassa.

È considerata come mancata presentazione l'inosservanza del termine assegnato in base all'art. 59 per la nuova presentazione delle planimetrie riconosciute non accettabili.

CAPO VI

DEL CLASSAMENTO

Art. 61.

Classamento e modalità esecutive

Il classamento consiste nel riscontrare sopralluogo per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe.

Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento.

Art. 62.

Destinazione ordinaria dell'unità immobiliare

La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare.

Art. 63.

Destinazione prevalente dell'unità immobiliare

Ad una unità immobiliare costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse, deve attribuirsi la categoria che ha destinazione conforme alla parte che è prevalente nella formazione del reddito.

Art. 64.

Modifiche al quadro delle categorie e classi

Qualora alcune unità immobiliari accertate abbiano destinazione ordinaria o caratteristiche influenti sul reddito notevolmente difformi da quelle proprie delle categorie e classi prestabilite per la zona censuaria l'Ufficio tecnico erariale deve provvedere ad apportare al quadro delle categorie e classi le occorrenti integrazioni sottoponendole all'approvazione delle Commissioni censuarie, con la procedura, indicata nell'art. 9 e seguenti.

CAPO VII DELLA PUBBLICAZIONE

Art. 65.

Pubblicazione degli atti di formazione

Compiuto il classamento con tutte le corrispondenti operazioni, sia di campagna che di tavolo, gli Uffici tecnici erariali provvedono alla pubblicazione degli atti nei quali sono riassunti i risultati della attribuzione della proprietà della misura e dell'applicazione delle categorie e delle classi alle singole unità immobiliari urbane.

Per le unità immobiliari che, rientrando nelle eccezioni previste dall'art. 8, non hanno avuto applicata la classe, si devono pubblicare, in luogo dei risultati di tale applicazione, le rendite catastali attribuite.

Art. 66.

Sede della pubblicazione

La pubblicazione si esegue in ciascun Comune nella sede appositamente predisposta dall'Amministrazione comunale, sotto la sorveglianza di un assistente, scelto dall'Ufficio tecnico erariale anche fra il proprio personale.

Per i Comuni molto estesi, gli Uffici tecnici erariali possono richiedere che l'Amministrazione comunale predisponga più sedi di pubblicazione. In tali casi, ed ai soli effetti della pubblicazione, il territorio comunale sarà ripartito in zone. In ciascuna sede saranno depositati in visione al pubblico gli atti relativi alla zona.

Art. 67.

Predisposizione dell'operazione

Almeno un mese prima del giorno in cui deve cominciare la pubblicazione, l'Ufficio tecnico erariale ne avvisa il sindaco, invitandolo a predisporre locali adatti, forniti dei necessari mobili e di quanto altro occorre ai fini della pubblicazione stessa.

Dell'inizio della pubblicazione l'Ufficio tecnico erariale deve dare preavviso anche alla Commissione censuaria comunale.

Art. 68.

Atti da pubblicare

Gli atti da pubblicarsi a norma dell'art. 65 sono:

a) lo schedario dei numeri di mappa, consistente in un insieme di schede nelle quali sono iscritti tutti i numeri di mappa relativi a particelle che rappresentano fabbricati urbani. In ciascuna scheda deve essere iscritto un solo numero di mappa con l'indicazione dei suoi subalterni e, per ognuno di questi, del numero della partita in cui è iscritto;

b) lo schedario delle partite, consistente in un insieme di schede nelle quali sono iscritte tutte le ditte che hanno proprietà delle unità immobiliari urbane e che hanno su di esse diritti reali di godimento. In ciascuna scheda deve essere iscritta una sola ditta con l'indicazione delle unità

immobiliare di cui essa è proprietaria o sulle quali ha diritto reale di godimento e dei dati di consistenza e di classamento che sono stati accertati per le delle unità immobiliari a seguito delle operazioni di formazione;

c) lo schedario dei possessori, cioè un insieme di schede, nel quale sono iscritte tutte le persone fisiche e giuridiche, che hanno individualmente o in comune la proprietà delle unità immobiliari urbane o che su di esse hanno diritto reale di godimento. In ciascuna scheda deve essere iscritto un solo possessore, con l'indicazione delle partite intestate alle ditte nelle quali esso è compreso.

Deve inoltre rendersi ostensibile la mappa, ovvero, quando non si disponga ancora di questa o essa non sia sufficientemente aggiornata per la parte urbana, il rilievo a vista previsto dall'art. 43.

Art. 69.

Manifesto al pubblico

Almeno sette giorni prima di quello in cui deve cominciare la pubblicazione il sindaco pubblica un manifesto, col quale l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali:

a) notifica agli interessati i luoghi e le ore in cui gli atti saranno ostensibili per 30 giorni successivi a quello fissato dall'Ufficio tecnico erariale per l'inizio della pubblicazione. Detto termine in casi eccezionali, può dalla Direzione erariale del catasto e dei servizi tecnici erariali, essere prorogato fino ad altri 30 giorni;

b) invita gli interessati ad esaminarli, per riconoscere la regolarità delle loro partite ed a presentare nei giorni stabiliti per la pubblicazione i loro eventuali reclami. Tali reclami non possono essere presentati oltre i termini previsti nella precedente lettera;

c) invita altresì gli interessati a denunciare tutte le variazioni sia di intestazione che di consistenza, sia riguardanti enti censibili e non censiti, o viceversa, avvenute posteriormente alle operazioni di accertamento e classamento.

Detto manifesto deve essere pubblicato nell'albo comunale e rimanervi durante il periodo per la pubblicazione. Esso deve anche essere affisso nelle frazioni dei Comuni e negli altri luoghi soliti per le pubblicazioni ufficiali.

Per i beni interessanti le Amministrazioni dello Stato, sarà dato particolare avviso alle stesse della pubblicazione negli albi dei vari Comuni.

Art. 70.

Orario della pubblicazione

I locali designati per la pubblicazione devono restare aperti ogni giorno, compresi i festivi, non meno di sei ore da stabilirsi dall'Ufficio tecnico erariale, con riguardo al maggior comodo degli interessati.

Nel caso dei Comuni in cui vi sia un limitato numero di interessati, o si verifichino altre circostanze particolari, l'Ufficio tecnico erariale, previo consenso della Commissione censuaria comunale, può limitare le operazioni di pubblicazione a dati giorni della settimana e ad un minore numero di ore, sempre con riguardo al maggiore comodo degli interessati medesimi.

Art. 71.

Reclami contro i dati dell'accertamento

Tutti gli interessati direttamente o a mezzo di procuratori od incaricati, entro il termine stabilito per la pubblicazione, hanno facoltà di presentare reclami alla Commissione censuaria comunale sulla intestazione e sulla misura della consistenza delle rispettive unità immobiliari, nonché sull'applicazione alle medesime della categoria, e classe.

Il mandato può risultare anche da lettera, con firma autenticata dall'autorità comunale, da unirsi al reclamo.

I reclami devono essere presentati all'assistente alla pubblicazione, il quale è tenuto a numerarli,

iscrivendoli in un apposito protocollo ed a rilasciarne ricevuta.

Art. 72.

Reclami verbali

I reclami possono farsi dagli interessati o dai loro incaricati anche a voce all'assistente, il quale, in tal caso, ne redige processo verbale invitando gli interessati a sottoscriverlo. Qualora alcuno di essi non possa o non voglia sottoscrivere deve essere fatta espressa menzione.

Art. 73.

Modalità per la compilazione dei reclami

Per ogni Comune devono farsi reclami separati ancorché riflettano la, stessa ditta; in ciascun reclamo devono essere indicati, distintamente mente per ciascuna unità immobiliare urbana, i motivi per i quali si reclama.

Art. 74.

Reclami sulla consistenza

Nei reclami sulla, consistenza gli interessati, qualora non vi abbiano già provveduto, devono o produrre una regolare planimetria dell'unità immobiliare urbana, firmata da ingegnere o architetto o perito edile o geometria, iscritti nei rispettivi albi professionali.

Può reclamarsi sulla consistenza anche in mancanza della detta planimetria in tal caso la spesa occorrente per la verifica nell'ipotesi che il reclamo risulti infondato, è a carico dei reclamate. A tale fine il reclamo dovrà essere accompagnato da ricevuta, comprovante lo avvenuto versamento di un deposito provvisorio, secondo le norme che saranno stabilite dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 75.

Reclami sulla categoria e classe attribuite

I reclami sull'applicazione della categoria e della, classe, devono indicare le unità immobiliari della a stessa zona censuaria che risultino, nei confronti con quella del ricorrente, collocate in una categoria in una classe diverse quantunque abbiano la stessa destinazione ordianaria e le stesse caratteristiche.

In mancanza di tali indicazioni il reclamo non può essere esaminato.

Le disposizioni previste nei precedenti comma non si applicano nei riguardi delle unità immobiliari che, rientrando nelle eccezioni previste dall'art. 8 non hanno avuto applicata la classe. In tali casi, il reclamo potrà riguardare soltanto la misura, della rendita catastale attribuita, indicando quella diversa che si ritiene spettante.

Art. 76.

Reclami irregolari

Qualora durante la pubblicazione vengano presentati reclami che in tutto o in parte non siano conformi alle disposizioni dei paragrafi precedenti, deve l'assistente invitare i reclami a rettificarli indicandone loro il modo e avvertendoli che i reclami stessi devono essere rettificati e nuovamente presentati prima della scadenza del termine fissato nell'art. 69.

Art. 77.

Attestazione della presentazione del reclamo

La ricevuta rilasciata all'atto della presentazione dei reclami è l'unico titolo per comprovare che essi vennero presentati nel termine prescritto.

La mancata presentazione dei reclami si considera agli effetti del catasto come piena accettazione da parte degli interessati dei dati iscritti nelle rispettive partite e negli altri atti

pubblicati.

Art. 78.

Divieto di copia degli atti pubblicati

È fatto divieto all'assistente ed a chiunque altro di estrarre tipi o copie delle mappe e degli altri atti in pubblicazione.

Sono eccettuati dal divieto soltanto le schede delle partite delle quali è data facoltà ai rispettivi possessori di trarre copia, nell'ufficio.

Art. 79.

Esame dei reclami e verificazioni

Chiusa la pubblicazione l'Ufficio tecnico erariale procede alle verificazioni che ritiene necessarie per esprimere il suo parere sui reclami.

Per le verificazioni per le quali occorre eseguire sopralluogo, l'Ufficio tecnico erariale deve avvertire i singoli reclamati della data in cui avrà luogo visi fa coli le modalità indicate nell'art. 55 invitandoli ad intervenire. Lo stesso Ufficio deve inoltre avvertire della, visita la Commissione censuaria comunale, invitandola a farvi intervenire uno o più dei suoi membri, affinché sia in grado di decidere in prima istanza sui reclami La visita si esegue anche senza il concorso dei reclamanti o dei loro delegati o dei componenti la, Commissione censuaria se, malgrado l'invito, non intervengano.

Art. 80.

Decisione della Commissione censuaria comunale sui reclami

Compite le verificazioni ed esaminati i reclami, l'Ufficio tecnico erariale li trasmette, con le sue, osservazioni alla Commissione censuaria comunale, affinché decida in prima istanza in merito ad essi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla, data del ricevimento. Le decisioni della Commissione censuaria comunale vengono ritirate dall'Ufficio tecnico erariale insieme agli altri atti.

Art. 81.

Pubblicazione delle decisioni della Commissione censuaria comunale e ricorsi in appello

L'Ufficio tecnico erariale deve portare a conoscenza degli interessati le decisioni della Commissione censuaria comunale, depositandole alla sede del Comune insieme agli originali dei reclami cui si riferiscono ed alle proprie osservazioni in merito.

Dell'avvenuto deposito e del tempo concesso per esaminare gli atti e produrre ricorso in appello, deve essere dato avviso dall'Ufficio tecnico erariale con manifesto da pubblicarsi con le modalità previsto dall'articolo 69.

Le decisioni della Commissione censuaria comunale devono essere pubblicate. Tale pubblicazione si esegue sotto la sorveglianza di un assistente scelto dall'Ufficio tecnico erariale anche fra il proprio personale.

Gli interessati hanno facoltà di ricorrere in appello alla Commissione censuaria provinciale contro le decisioni della, Commissione censuaria comunale entro 30 giorni dall'inizio della pubblicazione.

L'assistente riceve i ricorsi in appello, li numera e li iscrive in apposito protocollo rilasciandone ricevuta che è l'unico titolo per comprovarne la tempestiva presentazione.

La mancata presentazione dei ricorsi, durante i 30 giorni stabiliti, si considera agli effetti del catasto come piena accettazione da parte degli interessati delle decisioni della Commissione censuaria comunale.

Art. 82.

Ricorsi dell'Ufficio tecnico erariale

L'Ufficio tecnico erariale ha facoltà di produrre i ricorsi contro le decisioni della Commissione censuaria comunale negli stessi termini imposti agli interessati.

I ricorsi dell'Ufficio devono essere presentati nei termini previsti nel precedente paragrafo alla Commissione censuaria provinciale che è tenuta a rilasciarne ricevuta. Della presentazione dei propri ricorsi l'Ufficio tecnico erariale deve dare comunicazione agli interessati.

Art. 83.

Termine dell'accettazione dei ricorsi

Alla scadenza del termine fissato per la pubblicazione, l'assistente chiude il protocollo dei reclami con apposita dichiarazione. Alla detta chiusura, con un preavviso di almeno sette giorni, deve essere invitata a concorrere la Commissione censuaria comunale, a mezzo dei suoi componenti. Tuttavia, la chiusura può essere eseguita anche senza il concorso della Commissione censuaria se questa, malgrado l'invito, non interviene.

Art. 84.

Trasmissione dei ricorsi in appello alla Commissione censuaria provinciale

L'Ufficio tecnico erariale immediatamente o dopo aver apportare negli atti le correzioni corrispondenti alle decisioni della, Commissione censuaria comunale divenuta definitive, consegna alla Commissione censuaria provinciale, con le proprie osservazioni, i ricorsi in appello prodotti dagli interessati, allegando inoltre un elenco dei ricorsi prodotti gli ufficio già presentati alla stessa Commissione provinciale ai sensi dell'art. 82. Ai ricorsi devono essere unito i relativi reclami originali presentati in sede di pubblicazione, con i pareri che ha dato su di essi e con le decisioni prese nei loro riguardi dalla Commissione censuaria comunale.

Art. 85.

Decisioni sui ricorsi in appello

Entro trenta giorni dalla consegna prevista nel paragrafo precedente la Commissione censuaria provinciale, deve decidere in via definitiva sui ricorsi in appello, comunicando all'Ufficio tecnico erariale le decisioni adottate e restituendo gli atti.

CAPO VIII DELL'ATTIVAZIONE

Art. 86.

Allestimento degli Atti per l'attivazione

Esaurite le operazioni previste nel capo precedente dopo che saranno state stabilite le tariffe con la procedura dell'art. 32 e seguenti, l'Ufficio tecnico erariale provvede all'allestimento degli atti necessari per eseguire l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano e cioè:

- a) lo schedario dei numeri di mappa, di cui all'art. IX corretto in seguito ai risulti della pubblicazione e della trattazione dei reclami;
- b) lo schedario delle partite di cui all'art. 68 corretto come per la lettera a) e completato con l'aggiunta per ogni unità immobiliare urbana, della rendita catastale. Sarà tenuta distinta la parte e della rendita inerente ad ampliamento o miglirie che beneficino di esenzioni temporanee;
- c) lo schedario dei possessori di cui all'art. 68 corretto come alla lettera a);
- d) tutti gli alti atti che la Direzione generale del catasto stimerà necessari o utili per l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano.

Art. 87.

Manifesto per l'inizio della attivazione

L'Ufficio tecnico erariale, con manifesto da pubblicarsi in ciascun Comune mediante affissione nei modi previsti per gli atti ufficiali, invita gli interessati

a) a domandare per iscritto la registrazione agli effetti del nuovo catasto edilizio urbano delle variazioni avvenute dopo la pubblicazione di cui al Capo VII, e di quelle avvenute anteriormente che, non risultando introdotte nei dati pubblicati non fossero state denunciate agli uffici di pubblicazione;

b) a chiedere la correzione degli errori materiali di fatto (conteggio, scritturazione, e simili) riscontrati negli atti catastali;

c) a prendere cognizione, presso l'Ufficio, del giudizio pronunciato sui loro ricorsi dalla Commissione censuaria provinciale in sede di appello, e a ricorrere, ove lo credano, contro di esse, entro il termine perentorio di 30 giorni, alla Commissione censuaria centrale, per questioni di massima o per violazione di legge.

Art. 88.

Ricorsi dell'Amministrazione contro le decisioni appello

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di ricorrere alla Commissione censuaria centrale contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali, per gli stessi motivi e negli stessi termini previsti per gli interessati.

Art. 89.

Aggiornamenti e rettifiche degli atti per la conservazione

In seguito alle domande previste dall'art. 87 lettere a) e b) si apportano nelle partite le variazioni avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, si correggono gli eventuali errori materiali di fatto e si allestiscono gli atti di conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, e cioè:

a) lo schedario dei numeri di mappa:

b) lo schedario delle partite, nel quale sono raccolti, sotto il nome di ciascuna ditta censuaria, i numeri di mappa delle singole unità immobiliari urbane che le appartengono, con la consistenza e rendita catastale corrispondenti e nel quale dovranno essere tenuti in evidenza le ulteriori mutazioni;

c) lo schedario dei possessori;

d) tutti gli altri atti che la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali riterrà necessari ed utili per la conservazione del, nuovo catasto edilizio urbano.

Art. 90.

Inizio della conservazione del catasto edilizio urbano

Compiuto per un intero distretto di imposte od anche, nei casi speciali previsto dalla legge, solo per una parte dei Comuni o zone censuarie di uno stesso distretto di imposte, le operazioni indicate nell'articolo precedente, verrà stabilita, con decreto Ministeriale, la data da cui ha inizio, per ciascun distretto o zona censuaria, la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano e da cui cessano le operazioni in tese a mantenere aggiornato il catasto urbano preesistente. In base alle risultanze dei nuovi schedari delle partite si formano i ruoli per l'esazione dell'imposta nei modi che saranno stabiliti per legge.

Visto, il Ministro per le finanze

VANONI